

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 26-3214

**Nomina del Commissario straordinario dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità').**

A relazione dell'Assessore Casoni:

Con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*), così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 3 agosto 2011, n. 16, la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare il Sistema delle aree protette piemontesi, istituendo nuovi enti strumentali regionali di gestione delle aree protette e trasferendo le funzioni di gestione di alcune aree protette agli Enti locali di riferimento.

In ragione di tali interventi normativi, che hanno comportato una razionalizzazione dell'intero Sistema, gli enti strumentali regionali di gestione delle aree protette sono stati notevolmente ridotti di numero.

Le disposizioni riguardanti nello specifico tali enti entreranno in vigore, in virtù di quanto stabilito dal novellato articolo 65 del Testo unico sopra richiamato, il 1° gennaio 2012.

Ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale è organo dell'ente di gestione di cui trattasi il Consiglio che è di norma composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla Comunità delle aree protette.

Il comma 9 del sopra citato articolo 15 dispone poi che "*Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del Presidente*", mentre il successivo articolo 56, che disciplina la fase di prima attuazione della legge, stabilisce al comma 1 che il Presidente ed il Consiglio si insediano il 1° gennaio 2012.

Considerato che per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino al momento non sono ancora pervenute, nonostante i reiterati solleciti da parte dell'Amministrazione regionale, le designazioni di competenza della Comunità delle aree protette e della Provincia di Torino, il Consiglio non potrà legittimamente insediarsi alla data prevista per mancanza del numero minimo di componenti contemplato dal sopra richiamato articolo 15, comma 9 della l.r. 19/2009.

Considerato inoltre che nella riunione con la Comunità delle aree protette in data 23.12.2011, pur registrando un ampissimo consenso sul candidato Presidente proposto dall'Amministrazione regionale, non è stata perfezionata la prescritta intesa per mancanza del numero legale dei Rappresentanti degli enti.

Nel caso di specie si ritiene trovi pertanto applicazione la fattispecie disciplinata dall'articolo 56, comma 9, della legge regionale 19/2009 il quale dispone che, se alla data del 1° gennaio 2012 non si sono insediati gli organi dell'ente, "*la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi*".

In ragione di quanto sopra e per consentire all'Ente di gestione in argomento di operare correttamente già alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative si rende necessario procedere al commissariamento dello stesso.

A tale scopo si propone di nominare quale Commissario dell'Ente il signor Roberto Rosso (omissis), ritenuto titolare di adeguate competenze professionali ed esperienza per poter svolgere l'incarico.

Si propone altresì di stabilire che la durata dell'incarico decorra dal 1° gennaio 2012, previa formale accettazione dell'interessato, e si protragga fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Ente a cui è affidata per legge la gestione dell'area protetta.

Si sottolinea infine che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla legge al Presidente e al Consiglio dell'Ente.

Si propone ancora di determinare in capo al Commissario un'indennità mensile lorda pari ad ¼ dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali, analogamente a quanto già corrisposto dalla Regione ai Commissari di enti regionali di gestione di aree naturali protette in analoghe situazioni, e che tale indennità sia erogata direttamente dall'Ente di gestione a valere sui fondi di gestione ordinaria stanziati sul bilancio di previsione 2012 e trasferiti dalla Regione;

tutto ciò premesso, condividendo le proposte avanzate dal relatore e le motivazioni a supporto delle stesse;

visto l'art. 56 dello Statuto;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

*delibera*

- di procedere al commissariamento dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 56, comma 9, della legge regionale 19/2009, nominando quale Commissario il signor Roberto Rosso;
- di stabilire che la durata dell'incarico decorra dal 1° gennaio 2012, previa formale accettazione dell'interessato, e si protragga fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Ente a cui è affidata per legge la gestione dell'area protetta;
- di rammentare che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla legge al Presidente e al Consiglio dell'Ente;
- di determinare in capo al Commissario un'indennità mensile lorda pari ad ¼ dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali e che tale indennità sia erogata direttamente dall'Ente di gestione a valere sui fondi di gestione ordinaria stanziati sul bilancio di previsione 2012 e trasferiti dalla Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)